COMUNE DI ARAGONA
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

Deliberazione di Giunta Comunale

N. 52 DEL 22/05/2025

Oggetto: Gestione dei servizi di accoglienza, nell'ambito del programma nazionale dei minori stranieri non accompagnati, in strutture di primissima accoglienza, strutture di accoglienza di II livello, comunità alloggio per minori, site sul territorio del Comune di Aragona; modifica schema di convenzione, conferma declaratorie di salvaguardia e autorizzazione alla stipula; atto di indirizzo.

Atto Immediatamente Esecutivo

copia estratta dal sito web

L'anno duemilaventicinque, addì ventidue del mese di Maggio alle ore 19,35 nell'Ufficio Comunale, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

1	PENDOLINO GIUSEPPE	SINDACO	P
2	VIRONE FRANCESCO	VICE SINDACO	P
3	VOLPE GIOACCHINO	ASSESSORE	A
4	GALLUZZO ANGELO	ASSESSORE	P
5	MORREALE FRANCESCO MARIA	ASSESSORE	P

Presenti: 04 *Assenti: 01*

- *Presiede Giuseppe Pendolino nella sua qualità di Sindaco;*
- *Assiste e partecipa il Segretario Generale Dr. Giuseppe Vinciguerra ;*
- *Il Presidente, costatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la riunione e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato, cosicché*

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di Giunta n. 10 del 15.05.2025 con annessi i prescritti pareri, redatta dal Sindaco Giuseppe Pendolino, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTI:

La legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Il T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 267 del 18/08/2000

La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;

L'O.R.EE.LL.;

RITENUTO che la proposta sia meritevole di accoglimento;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

Con voti unanimi, espressi con votazione palese .

DELIBERA

- Di approvare la proposta di Giunta n. 10 del 15.05.2025 con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- Su proposta del Presidente, con separata votazione unanime e palese il presente atto, viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, 2° comma, della L.R. 44/91.

copia estratta dal sito web

ARAGONA

COMUNE DI ARAGONA

(Provincia di Agrigento)

Proposta di deliberazione di Giunta municipale

n. 10 del 15/05/2025

R.G.P. n. 56 del 15/05/2025

Oggetto: **gestione dei servizi di accoglienza, nell'ambito del programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati, in strutture di primissima accoglienza, strutture di accoglienza di II livello, comunità alloggio per minori, site sul territorio del Comune di Aragona; modifica schema di convenzione, conferma declaratorie di salvaguardia e autorizzazione alla stipula; atto di indirizzo.**

IL SINDACO
Giuseppe Pendolino

IL SINDACO

VISTA la deliberazione di Giunta municipale n. 96 del 17.10.2023, ad oggetto: *approvazione schema di convenzione per la gestione dei servizi di accoglienza, nell'ambito del programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati, in strutture di primissima accoglienza, strutture di accoglienza di II livello, comunità alloggio per minori, site sul territorio del Comune di Aragona; declaratorie di salvaguardia; atto di indirizzo; autorizzazione alla stipula delle convenzioni;*

RICHIAMATI integralmente i contenuti, i motivi in narrativa e le declaratorie di salvaguardia di cui alla predetta deliberazione, come parti integranti e sostanziali del presente atto;

CONSIDERATO che, in seguito ad apposite richieste di parere e chiarimenti urgenti formulate dal Comune di Aragona, con note prott. n. 16435 del 20.07.2023 e n. 21630 del 19.09.2023, e da altri comuni viciniori, il Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali della Regione Siciliana ha emanato la Circolare n. 2/2024 (prot. n. 4706), "*per fare chiarezza sulla normativa regionale che in atto disciplina nella Regione siciliana l'accoglienza residenziale dei minori non accompagnati*";

RILEVATO che detta Circolare sancisce «*che il "limite di spesa" di riferimento per la quantificazione della tariffa (retta) pro die pro capite, dovuta per l'accoglienza residenziale dei minori stranieri non accompagnati in strutture site nel territorio regionale, in atto è quello fissato dalla circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 42833 del 14/11/2022*», con la condizione che «*l'importo... grava interamente sul fondo per l'accoglienza dei minori non accompagnati*», e senza «*alcun onere finanziario... sull'Amministrazione regionale*»;

DATO ATTO che compete alle locali Prefetture il prelevamento dal *Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori non accompagnati* e l'erogazione ai comuni dei fondi necessari per il pagamento delle rette di ospitalità in argomento;

CONSIDERATO che, per detta ragione e in conseguenza del pronunciamento regionale intervenuto con la circolare n. 2/2024 del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali della Regione Siciliana, con nota sindacale prot. n. 32563 del 18.12.2024 è stato chiesto alla Prefettura di Agrigento il rilascio di apposito «*parere sulla possibilità o meno di applicare..., all'ospitalità di MSNA di età inferiore a*

copia estratta dal sito web

14 anni in comunità di cui al D.P.R.S. del 29.06.1988 e al D.P.R.S. n. 158 del 04.06.1996, la medesima retta, annualmente determinata con provvedimenti regionali, dovuta per l'accoglienza di minori "diversamente" ospitati rispetto ai MSNA, con attingimento dal Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori non accompagnati e senza onere alcuno per il Comune di Aragona»;

DATO ATTO che detta richiesta è stata ulteriormente confermata con nota sindacale prot. n. 6551 del 12.03.2025, e che la Prefettura di Agrigento non ha ancora rilasciato il parere richiesto;

RITENUTO, nelle more del rilascio del suddetto parere, doversi comunque provvedere alla modifica dello schema di convenzione approvato con la deliberazione di G.M. n. 96 del 17.10.2023, condizionando, l'eventuale modifica della retta applicata all'ospitalità *"di MSNA di età inferiore a 14 anni in comunità di cui al D.P.R.S. del 29.06.1988 e al D.P.R.S. n. 158 del 04.06.1996"*, al preventivo rilascio del richiesto parere prefettizio, ed ampliando validità temporale delle stesse convenzioni, per ridurre la moltiplicazione degli adempimenti preordinati alla loro stipula, in occasione della loro scadenza, apparendo tale soluzione più coerente con i principi di efficienza, efficacia ed economicità che debbono governare l'agire amministrativo;

per quanto sopra scritto,

VISTO lo schema allegato, redatto dal Responsabile del 5° Settore comunale secondo l'indirizzo ricevuto dall'Amministrazione comunale, parte integrante e sostanziale della presente proposta, modificativo di quello approvato con la delibera di G.M. n. 96/2023;

DATO ATTO che le modifiche al precedente schema riguardano esclusivamente l'introduzione dell'art. 11 *bis* (*Eventuale modifica del corrispettivo del servizio per le comunità alloggio per minori di 0-14 anni*) e la modifica del comma 1 dell'art. 14 (*Durata dalla convenzione*), rimanendo in tutto uguale al precedente il restante testo dello schema;

ATTESO che è volontà di questa Amministrazione approvare lo schema di convenzione suddetto, autorizzandone la stipula con tutti gli enti gestori di strutture che ospitano MSNA sul territorio comunale;

DATO ATTO:

che il Comune di Aragona, con deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 18.05.2018, esecutiva dalla data dell'11.06.2018, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;

che con decreto ministeriale n. 138607 del 04.08.2022, acquisito al prot. n. 19634, è stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2017-2019;

che con deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 29.09.2022, è stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019;

RICHIAMATO l'art. 163 del T.U.EE.LL., in materia di *"Esercizio provvisorio e gestione provvisoria"*;

DATO ATTO che il presente provvedimento non determina riflessi diretti o indiretti sull'attuale situazione finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, in quanto lo *schema di convenzione* in argomento non prevede alcun onere di natura economico/finanziaria a carico del Comune di Aragona;

VISTI:

- il T.U.EE.LL. approvato con il decreto legislativo n. 267/2000;
- l'O.R.EE.LL. della Regione siciliana;
- il decreto legislativo n. 33/2013;
- la legge regionale n. 7/2019;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente PIAO del Comune di Aragona;

RITENUTO, per il presente atto, di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione;

ACCERTATA la necessità, sulla scorta di quanto sopra riportato che la Giunta municipale deliberi in merito;

per i motivi in narrativa evidenziati,

PROPONE

1. **DARE ATTO** che le premesse e i motivi della narrativa fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **DARE ATTO** che si intendono confermati tutte i contenuti, i motivi in narrativa e le declaratorie di salvaguardia di cui alla deliberazione di G.M. n. 96/2023, non modificati con il presente provvedimento;

copia estratta dal sito Web

3. **APPROVARE** l'allegato *"schema di convenzione per la gestione dei servizi di accoglienza, nell'ambito del programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati, in strutture di primissima accoglienza, strutture di accoglienza di II livello, comunità alloggio per minori, site sul territorio del Comune di Aragona, modificato rispetto a quello approvato con la delibera di G.M. n. n. 96 del 17.10.2023"*, parte integrante e sostanziale della presente proposta;

4. **AUTORIZZARE** la stipula di nuove convenzioni, alla scadenza di quelle in corso di validità, con tutti gli enti gestori di strutture *"di primissima accoglienza", "di accoglienza di secondo livello",* e di *"comunità alloggio per minori"*, autorizzate al funzionamento a norma di legge, che, a qualunque titolo, ospitano MSNA sul territorio del Comune di Aragona;

5. **AUTORIZZARE** la stipula di dette convenzioni mediante l'utilizzo dello schema approvato con la presente deliberazione, nella forma della scrittura privata tra le parti, senza obbligo di prestazione di depositi cauzionali o polizze assicurative a garanzia del Comune;

6. **DARE ATTO** che la stipula delle convenzioni rimane subordinata alla presentazione, da parte degli enti contraenti, della documentazione eventualmente prescritta dalle norme vigenti in materia;

7. **CONFERMARE** che il pagamento delle rette per l'ospitalità di MSNA in strutture di accoglienza site sul territorio comunale sarà in ogni caso effettuato solo dopo l'avvenuto trasferimento delle risorse economiche da parte delle Prefettura di Agrigento;

8. **DARE MANDATO** al Responsabile del 5° Settore di provvedere alla stipula delle convenzioni in argomento nonché a tutti gli atti di competenza scaturenti dal presente provvedimento;

9. **DISPORRE** il rispetto di ogni forma di pubblicità e trasparenza del presente atto, secondo le prescrizioni dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 e ss. mm. e ii., in ogni caso garantendo la sua pubblicazione all'Albo pretorio comunale, per 15 giorni consecutivi, ai soli fini di conoscenza e trasparenza;

10. **DARE ATTO** che contro la presente deliberazione gli interessati e tutti coloro, a qualunque titolo destinatari del provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. n.7/2019, possono proporre, entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data della sua notifica, ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, ovvero ricorso al giudice ordinario;

11. **DICHIARARE** il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi della legge regionale n. 44/1991.

IL SINDACO
Giuseppe Pendolino

copia estratta dal sito web

Allegato:

schema di convenzione per la gestione dei servizi di accoglienza, nell'ambito del programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati, in strutture site sul territorio del Comune di Aragona;

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA AMMINISTRATIVA	PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Si esprime, ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90 e ss.mm. e ii., come recepito dalla legge regionale n. 48/91 e ss.mm. e ii., parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della superiore proposta di deliberazione, esclusivamente per quanto attiene ai profili della procedura. *Il Responsabile del 5° Settore* *GIOVANNI PAPIA*	Sulla superiore proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000, parere di regolarità contabile FAVOREVOLE. *Il Responsabile del 2° Settore* *CALOGERO ALONGI*

copia estratta dal sito web

allegato a proposta di deliberazione di G.M. n. 10 del 15/05/2025

COMUNE DI ARAGONA

(Provincia di Agrigento)

Rep. Conv. n. del Registro S.P. n. del

SCHEMA DI CONVENZIONE

per la gestione dei servizi di accoglienza, nell'ambito del programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati, in strutture di primissima accoglienza, strutture di accoglienza di II livello, comunità alloggio per minori, site sul territorio del Comune di Aragona.

Il giorno del mese di dell'anno duemilaventi,
(..... /..... /202.....), nei locali del Municipio di Aragona,

DA UNA PARTE

il **COMUNE DI ARAGONA**, c.f. 80000360844, p.IVA 00219740842, d'ora in avanti nel presente atto designato con i termini *"Amministrazione comunale", "A.C.", "Comune"*, legalmente rappresentato dal sig. , Responsabile del 5° Settore, domiciliato per la carica presso il Palazzo di Città, autorizzato alla stipula della presente convenzione con deliberazione di Giunta municipale n. del, esecutiva;

DALL'ALTRA PARTE

l'Ente **Società Cooperativa Sociale/Associazione ONLUS**, con sede legale in (.....), via n., c.f., p. IVA, d'ora in avanti nel presente atto designato con i termini *"Ente", "Ente gestore", "Ente contraente"*, legalmente rappresentato dal/dalla sig./sig.ra, nata/o a (.....) il, nella qualità di;

PREMESSO:

che nel territorio del Comune di Aragona sono presenti strutture di accoglienza di minori e di *minori stranieri non accompagnati* (di seguito "MNSA"), gestite da enti del privato sociale, iscritte nell'albo regionale delle istituzioni assistenziali istituito presso l'Assessorato regionale degli enti locali ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, ovvero autorizzate al funzionamento, a norma della stessa legge;

che dette strutture periodicamente ospitano MSNA in seguito ad affidamenti direttamente disposti da diverse competenti *autorità*;

che l'Ente contraente si è proposto e si propone di concorrere all'accoglienza di MSNA, mettendo a disposizione delle diverse competenti *autorità* la/e seguente/i propria/e struttura/e sita/e sul territorio del Comune di Aragona, iscritta/e all'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati di cui all'art. 26 della L.R. n. 22/1986, nella *"sezione MINORI"*:

(indicare di seguito le strutture oggetto di convenzione)

indirizzo struttura e denominazione eventuale	*tipologia struttura/età e genere dei minori (esempi di strutture...)*	*max n. minori*	*n. Albo*	*decreto di iscrizione*	
				n.	*data*
	Struttura primissima accoglienza di MSNA (età 14-18, genere maschile)				
	Struttura accoglienza 2° livello di MSNA (età 14-18, genere maschile)				
	Comunità alloggio per minori (età 0-14, genere ...)				

Copia estratta dal sito web

QUANTO SOPRA PREMESSO:

Vista la deliberazione di Giunta municipale del Comune di Aragona n. 96 del 17.10.2023, esecutiva, mediante la quale, a seguito delle indicazioni ricevute con circolari della Prefettura di Agrigento, è stato approvato lo schema della convenzione, intesa a meglio disciplinare i rapporti intercorrenti tra l'Amministrazione comunale e gli enti gestori di strutture ospitanti MSNA;

Vista la deliberazione di Giunta municipale del Comune di Aragona n. del, esecutiva, mediante la quale è stato approvato lo schema della presente convenzione, con l'introduzione di modifiche rispetto a quello precedentemente approvato, e ne è stata autorizzata la stipula;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Ambito di applicazione

La presente convenzione ha per oggetto la disciplina dei rapporti tra il Comune di Aragona e l'Ente contraente, per quanto inerente la gestione operativa – nell'ambito del programma nazionale di protezione – dei servizi di accoglienza di MSNA in strutture site sul territorio comunale, ed è ugualmente applicabile alle seguenti tipologie di strutture:

1. *strutture di primissima accoglienza ad alta specializzazione per minori stranieri non accompagnati*, destinate a minori che arrivano sul territorio regionale in situazioni di emergenza e per i quali necessita nell'immediato un'offerta di residenzialità temporanea, con capacità ricettiva massima di 60 ospiti contemporaneamente;
2. *strutture di accoglienza di secondo livello dei minori stranieri non accompagnati*, destinate a minori di età 14-18 anni trasferiti da un centro di prima accoglienza, con capacità ricettiva minima di 10 e massima di 15 posti, di genere maschile o femminile;
3. *comunità alloggio per minori*, destinate a minori di genere maschile o femminile, inseriti su disposizione dell'Autorità giudiziaria minorile, con capacità ricettiva di 8/10 posti.

Art. 2

Dichiarazioni introduttive

L'Ente contraente, con la sottoscrizione della presente convezione, dichiara di prendere atto e di accettare tutti i contenuti della delibera di Giunta municipale sopra richiamata, come parti integranti e sostanziali della presente convenzione, dichiarando – in particolare – di prendere atto ed accettare:

1. che non sussiste alcun obbligo, in capo al Comune, di intervenire con fondi del proprio bilancio per la copertura totale o parziale degli oneri economici derivanti dall'erogazione, sul proprio territorio, del servizio di accoglienza di MSNA, non previamente residenti, rintracciati/identificati in altri comuni (*luoghi dove si è manifestata l'esigenza dell'intervento*) ed inseriti in strutture residenziali con provvedimenti di affidamento direttamente disposti da competenti *autorità*;
2. che per tale servizio il Comune di Aragona non ha assunto, né assume alcun impegno economico gravante sul proprio bilancio, trattandosi di spesa non obbligatoria e non pertinente alle attribuzioni proprie, anche in ragione dell'esclusiva competenza statale in materia di immigrazione;
3. che il Comune di Aragona interviene esclusivamente riversando all'Ente contraente gestore delle strutture ospitanti, site sul proprio territorio, solo le risorse del *Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati*, che appositamente riceve, per il tramite della Prefettura di Agrigento, dal Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione presso il Ministero dell'Interno;
4. che l'ammontare di tali risorse è di volta in volta determinato sulla base di una prestabilita retta *pro die, pro capite,* da erogarsi in ragione delle effettive presenze dei MSNA e sino al compimento della maggiore età;
5. che nessun'altra risorsa riceve il Comune sia per il servizio in argomento sia per l'eventuale permanenza in struttura di ospiti divenuti maggiorenni, anche quando l'ospitalità si riferisca al periodo compreso tra il giorno di compimento della maggiore età e quello di trasferimento in altra idonea struttura;
6. che i provvedimenti di liquidazione delle risorse in argomento, non costituiscono, in alcun modo, acquiescenza e riconoscimento di competenza di spesa, essendo solo meri riversamenti delle somme erogate dallo Stato a tale titolo, agli enti che hanno prestato il servizio;

copia estratta dal sito web

7. che nessun'altra risorsa il Comune è tenuto ad erogare agli enti gestori delle strutture ospitanti MSNA site sul proprio territorio comunale, per l'ospitalità di MSNA nei periodi oggetto di liquidazione, e, conseguentemente, nessun altro credito potrà vantarsi nei confronti del Comune per il servizio *de quo*.

Art. 3

Obblighi generali dell'Ente contraente

L'Ente contraente, qualora resosi disponibile all'accoglienza di MSNA affidati dalle competenti *autorità* nelle proprie strutture site su territorio del Comune di Aragona e in premessa elencate, si obbliga:

1. ad ospitare i MSNA in strutture stabilmente idonee, garantendo continuamente per le stesse la permanenza dei requisiti prescritti per il mantenimento dell'iscrizione all'albo regionale di cui all'art. 26 della L.R. n. 22/1986, per la propria specifica tipologia di iscrizione, e sollevando il Comune da ogni responsabilità;
2. ad adempiere a tutte le prestazioni richieste per l'accoglienza dei MSNA, nel rispetto delle vigenti norme in materia, comprese quelle richieste per la specifica tipologia di struttura;
3. a garantire una convivenza il più possibile serena, tendente ad un recupero alla socialità degli ospiti e ad un armonioso sviluppo della persona;
4. a non ospitare MSNA aventi età e/o genere diversi da quelli ammissibili nella struttura, come da decreto di iscrizione all'albo ex art. 26 della L.R. n. 22/1986, fatte salve eventuali eccezioni espressamente permesse dall'Autorità giudiziaria o da altre autorità competenti;
5. a non ospitare, in alcun modo, MSNA oltre il numero dei posti complessivamente ammessi con il/i decreto/i di iscrizione della/e propria/e struttura/e all'albo ex art. 26 della L.R. n. 22/1986, ovvero con altre determinazioni regionali, tenendo in debito conto che in nessun caso il Comune di Aragona potrà essere chiamato a rispondere della presenza di minori ammessi in eccedenza rispetto al numero massimo autorizzato;
6. a rispettare le norme di cui al D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii., in materia di tutela della salute e della sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, esigendo anche dal proprio personale il rispetto di tali norme e sollevando il Comune da ogni responsabilità civile e penale verso terzi;
7. a sollevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza di norme e prescrizioni vigenti nonché da ogni onere che possa derivare da eventuali contestazioni, riserve e pretese, azioni di risarcimento di imprese, fornitori e terzi, ivi comprese le responsabilità derivanti da rapporto di lavoro;
8. a fornire al Comune di Aragona, su richiesta, notizie, dichiarazioni e documentazione inerenti il rispetto degli obblighi previsti nella presente convenzione.

L'ente contraente è, in ogni caso, direttamente responsabile di tutte le attività svolte nelle sue strutture ed inerenti la presente convenzione.

L'ente contraente solleva il Comune da qualsiasi responsabilità civile e penale in merito ad eventuali danni a persone e/o cose che possano verificarsi nell'attuazione dei servizi oggetto della presente convenzione.

Art. 4

Inserimenti, trasferimenti, allontanamenti

L'inserimento di ogni MSNA nelle strutture, come anche il suo trasferimento o allontanamento volontario ovvero altro evento che determini la sua presenza o assenza, deve essere comunicato al Comune entro 48 ore dal verificarsi dell'evento, con comunicazioni a mezzo PEC. Ad ogni comunicazione dovrà essere allegato copia dell'atto che documenta l'evento stesso (verbale di inserimento, denuncia di allontanamento etc.).

Sulla base della documentazione ricevuta e, per quanto possibile, verificata, il Comune provvederà, nel rispetto delle prescrizioni dettate dai provvedimenti ministeriali, al monitoraggio e censimento della presenza dei singoli MSNA sul territorio comunale con inserimento dei dati nel *Sistema Informativo dei Minori non accompagnati* (piattaforma SIM) della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, istituito ai sensi dell'art. 9 della legge 7 aprile 2017, n. 47.

copia estratta dal web

Art. 5

Dimissioni e trasferimenti dei neo-maggiorenni

Per i MSNA prossimi al compimento del diciottesimo anno di età, l'Ente contraente si impegna ad avviare con congruo anticipo, di propria iniziativa e senza sollecito alcuno, comunque almeno 60 giorni prima del raggiungimento della maggiore età, tutte le pratiche e procedure di trasferimento in altre specifiche idonee strutture, in maniera tale che il trasferimento di ogni singolo MSNA possa essere programmato ed avvenire il giorno stesso del compimento della maggiore età.

In ogni caso, al compimento del diciottesimo anno di età, il giovane ospite dovrà essere dimesso dalla struttura. Qualora il neomaggiorenne permanga in struttura oltre il termine descritto, ogni onere inerente l'ospitalità del giovane sarà a carico dell'Ente contraente.

Art. 6

Registri e comunicazioni

L'ente contraente è tenuto a comunicare al Comune il nominativo del referente degli atti amministrativi e ad esibire, in ogni momento, al Responsabile di procedimento nominato presso il Comune il registro delle entrate e delle uscite e quello delle presenze degli ospiti all'interno di ogni singola struttura. Tali registri dovranno essere tenuti dall'Ente contraente con le modalità previste dalla normativa vigente e rilasciati in copia conforme al Comune con cadenza mensile.

La contabilità delle presenze, predisposta per singola struttura e riportante i nominativi dei minori ospitati, dovrà essere inoltrata mensilmente al Comune, entro cinque giorni dalla fine del mese di riferimento, e sottoscritta dal legale rappresentate dell'Ente contraente. I documenti trasmessi dovranno essere chiaramente leggibili e corredati dalle copie conformi dei registri delle presenze relativi al periodo di riferimento.

La contabilità delle presenze così presentata verrà riscontrata dagli uffici dell'A.C.; ove dovessero emergere errori o difformità, questa trasmette gli opportuni rilievi all'Ente contraente, il quale invierà la contabilità opportunamente corretta, entro 15 giorni dalla richiesta.

Art. 7

Servizi garantiti

L'ente contraente si impegna a garantire tutti i servizi previsti per l'accoglienza e l'assistenza dei minori ospitati, nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dei MSNA e di quelle inerenti la particolare tipologia di struttura ospitante:

1. D.P.R.S. n. 600 del 13.08.2014, e ss.mm. e ii., per le *strutture di primissima accoglienza ad alta specializzazione per minori stranieri non accompagnati*;
2. D.P.R.S. n. 513 del 18.01.2016, e ss.mm. e ii., per le *strutture di accoglienza di secondo livello dei minori stranieri non accompagnati*;
3. D.P.R.S. del 29.06.1988, D.P.R.S. n. 158 del 04.06.1996, e ss.mm. e ii., Circolare n. 6, prot. n. 31998 del 14.10.2016, del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali dell'omonimo Assessorato regionale per le *comunità alloggio per minori.*

L'Ente contraente si impegna, nel particolare, a garantire i seguenti servizi:

1. gestione amministrativa: espletamento documentazione necessaria per il riconoscimento dei diritti, per la richiesta di asilo politico e per i rifugiati; accompagnamento alla Commissione competente per il riconoscimento della protezione internazionale; assistenza/consulenza legale agli ospiti; richiesta/rinnovo del permesso di soggiorno; richieste di titoli di viaggio, tessera sanitaria, codice fiscale, carta d'identità; iscrizione al Centro per l'impiego; partecipazione ad udienze presso il Tribunale per i minorenni; etc.;
2. assistenza generica alla persona: orientamento generale sulle regole comportamentali; attività di responsabilizzazione attraverso modalità di compartecipazione alla gestione della vita comune; sostegno nell'uso corretto ed attivo del tempo libero, anche mediante escursioni, gite e soggiorni; contatti con coetanei di ambo i sessi; apertura alla realtà sociale circostante (quartieri, associazioni, oratori, etc.);
3. pulizia e igiene ambientale: quanto necessario ad assicurare il confort igienico-ambientale della struttura di accoglienza, a garanzia del corretto svolgimento delle attività previste;

Copia estratta dal sito web

4. erogazione pasti: di prima qualità, nel rispetto delle tabelle dietologiche indicate dall'ASP competente per territorio;
5. fornitura di beni: effetti letterecci adeguati; prodotti per l'igiene personale; effetti personali e vestiario decoroso, adatto al clima e alle stagioni, nella quantità necessaria, possibilmente scelto dallo stesso minore ed acquistato, con l'ausilio degli educatori, a cura e spese dell'Ente contraente;
6. tutela/custodia della struttura, con il servizio di un custode notturno;
7. servizi inerenti l'obbligo scolastico e formativo; attività educative, ricreative e sportive; formazione professionale dei minori aventi età superiore ai 14 anni;
8. sostegno psico-pedagogico continuo, compreso il sostegno inteso al mantenimento, ove possibile, di un rapporto libero e responsabile con le famiglie di origine;
9. assistenza socio-sanitaria: tramite medico in convenzione ed servizi offerti dal SSN; prestazione dell'assistenza igienico-sanitaria e delle cure necessarie sia in occasione di malattie specifiche, sia in via ordinaria, per favorire lo sviluppo normale ed armonico della persona;
10. mediazione linguistica ed interculturale; educazione civica;
11. erogazione settimanale, pro-capite, di scheda telefonica, quando prescritto;
12. attività integrative e d'inserimento socio-lavorativo: attività lavorative in apprendistato o in forma produttiva o secondo le attitudini, le capacità e le singole possibilità, mantenendo continui contatti con le aziende ed i datori di lavoro.

L'Ente contraente si obbliga a stipulare, a favore dei minori, ospiti un'assicurazione idonea a coprire possibili rischi derivanti da infortuni sia all'interno che all'esterno della struttura, salvo i casi in cui la copertura sia garantita da altre forme di assicurazione obbligatoria.

L'Ente contraente si obbliga a redigere un diario tecnico sull'andamento della vita individuale e di gruppo dei minori, e ad accettare la collaborazione ed il coordinamento del Servizio Sociale comunale.

L'Ente contraente è altresì tenuto a trasmettere periodicamente alle *autorità* competenti, nonché al Servizio Sociale di riferimento, informazioni sul comportamento di ogni minore, sulle relazioni con la famiglia ed i compagni, sul profitto a scuola e/o nel lavoro e, in genere, sul grado di adattamento raggiunto.

Il Comune si riserva la facoltà di visitare la/e struttura/e oggetto di convenzione, in qualsiasi momento, a mezzo del proprio Servizio sociale professionale e del personale allo scopo incaricato.

È facoltà dell'A.C. formulare proposte operative sull'organizzazione ed attuazione dei servizi previsti dalla presente convenzione.

Art. 8

Personale

L'Ente contraente si impegna ad adibire, in ogni singola comunità, personale rispondente, per qualifica e numero, ai requisiti organizzativi minimi richiesti per la specifica tipologia di iscrizione al prescritto albo regionale, oltre che in rapporto alle caratteristiche dei beneficiari del servizio.

L'Ente contraente dovrà sempre avvalersi, secondo le necessità dei minori accolti, della consulenza di mediatori interculturali e/o linguistici e di un consulente legale. La figura del mediatore culturale e/o linguistico può essere fornita attingendo ad apposito albo distrettuale dei mediatori, al fine di migliorare l'efficacia del servizio, nel rispetto delle nazionalità e dei diversi bisogni espressi dai minori.

Per i profili di natura sanitaria (medico, neuropsichiatra, logopedista, infermiere etc.) l'Ente contraente potrà avvalersi del Servizio Sanitario Regionale garantito dall'ASP competente per territorio, secondo la vigente normativa.

L'Ente contraente, inoltre, si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamento, per una continua qualificazione professionale inerente gli ambiti dell'interculturalità.

Al personale impiegato dall'Ente contraente con rapporto di lavoro dipendente deve essere corrisposto il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. di categoria ed i rispettivi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento l'Ente contraente dovrà fornire, su richiesta, apposita documentazione giustificativa.

L'Ente contraente deve trasmettere al Comune il curriculum e i certificati di sana e robusta costituzione fisica all'atto della immissione in servizio di nuovo personale.

copia estratta dal sito web

L'Ente contraente si impegna a verificare che i propri operatori siano in regola con le vigenti norme in materia di assistenza ai minori, anche con accertamenti inerenti eventuali carichi pendenti e condanne penali.

Il Comune si riserva di chiedere all'Ente contraente il certificato generale del casellario giudiziale e di accertare il requisito della buona condotta dei singoli operatori.

L'ente contraente assume l'onere della copertura assicurativa dei rischi derivanti da infortuni per tutti gli operatori che, a qualunque titolo, intervengano all'interno della struttura.

Per effetto della presente convenzione, nessun rapporto di lavoro subordinato o autonomo viene instaurato tra l'A.C. ed i singoli operatori dell'Ente contraente, il quale con la presente convenzione solleva il Comune da ogni qualsiasi pretesa possa essere avanzata dai medesimi

Art. 9

Volontariato

L'Ente, nello svolgimento di servizi integrativi, può avvalersi della collaborazione gratuita e professionalmente qualificata di associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale, di tirocinanti, di volontari del Servizio Civile Universale.

L'ente gestore risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata dai volontari e dai tirocinanti, assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, qualora dovuto, nonché per la responsabilità civile verso terzi, altresì assicurando il rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'A.C. e senza la corresponsione di alcun compenso.

Tali apporti devono essere considerati aggiuntivi rispetto all'organico del servizio – mai sostitutivi di attività degli operatori previsti dallo standard convenzionato – e devono essere monitorati dagli operatori professionali.

Art. 10

Pagamenti

Per il pagamento delle rette di accoglienza dei MSNA il Comune di Aragona provvede a riversare all'Ente contraente, gestore delle strutture ospitanti site sul territorio comunale, le risorse appositamente ricevute dalla Prefettura di Agrigento, a condizione che le stesse siano effettivamente erogate. Nessuna altra somma è dovuta all'Ente contraente, oltre quelle appositamente ricevute dalla Prefettura di Agrigento, come nessuna somma è dovuta dal Comune di Aragona nel caso di mancata erogazione delle apposite risorse economiche da parte della stessa Prefettura.

Le somme in questione potranno essere corrisposte all'Ente gestore, dietro presentazione di regolari documenti contabili, solo dopo il loro effettivo trasferimento al Comune e l'espletamento delle procedure amministrativo-contabili di accreditamento in cassa, di accertamento in entrata, di impegno di spesa, di formale identificazione del processo ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (CIG).

Con la presente scrittura l'Ente contraente si impegna a non chiedere all'A.C. alcun tipo di anticipazione di pagamento per il servizio erogato.

Qualora, a causa di limiti delle risorse disponibili o dell'applicazione di un importo della retta inferiore, il Ministero dell'Interno eroghi, per il tramite della Prefettura, risorse inferiori a quelle complessivamente determinate con le modalità indicate nella presente convenzione, le somme effettivamente accreditate saranno ripartite alle strutture ospitanti MSNA sul territorio comunale, in maniera proporzionale al totale delle presenze di MSNA in ogni singola struttura, nel periodo di riferimento, senza che nulla possa eccepire ciascun Ente contraente.

Qualora l'erogazione di risorse inferiori da parte del Ministero dell'Interno riguardi solo le prestazioni rese da una o più strutture ospitanti MSNA ed esattamente identificate, l'erogazione delle somme accreditate in misura proporzionale alle presenze nel periodo di riferimento riguarderà solo la/le struttura/e per la/e quale/i è stata operata la decurtazione delle somme.

Con la presente scrittura l'Ente contraente si impegna a nulla eccepire nel caso si verifichino le circostanze di cui ai commi precedenti e si impegna a non chiedere al Comune di Aragona alcun tipo di integrazione dei pagamenti, gravante sul bilancio comunale, per i servizi erogati.

copia estratta dal sito web

Art. 11

Corrispettivo del servizio

L'ammontare delle risorse da riversare è determinato sulla base di una retta *pro die pro capite,* da erogarsi in ragione delle effettive presenze dei MSNA e sino al compimento della maggiore età, previa verifica dei registri delle presenze e dei prospetti contabili forniti dall'Ente contraente, effettuata sulla base delle comunicazioni di volta in volta ricevute e delle risultanze desunte dal *Sistema Informativo dei Minori non accompagnati* (SIM) istituito presso la Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Al momento della sottoscrizione della presente convenzione la retta per l'accoglienza di MSNA in strutture site sul territorio del Comune di Aragona, ossia in:

1. *strutture di primissima accoglienza ad alta specializzazione per minori stranieri non accompagnati*, di cui al D.P.R.S. n. 600 del 13.08.2014, e ss.mm. e ii.;
2. *strutture di accoglienza di secondo livello dei minori stranieri non accompagnati*, di cui al D.P.R.S. n. 513 del 18.01.2016, e ss.mm. e ii.;
3. *comunità alloggio per minori*, di cui: al D.P.R.S. del 29.06.1988, al D.P.R.S. n. 158 del 04.06.1996, e ss.mm. e ii., alla Circolare n. 6, prot. n. 31998 del 14.10.2016, del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche sociali;

viene determinata, come da Circolare prot. n. 16153 del 19.05.2022, del Dipartimento delle Libertà Civili e l'Immigrazione presso il Ministero dell'Interno, in **€ 60,00 (euro sessanta/00), *pro-die pro-capite*, IVA inclusa,** a valere sul *Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.*

Tale importo si intende sempre comprensivo dei costi del/i mediatore/i interculturale/i, dell'assistenza legale e dei *pocket money* da erogarsi a ciascun MSNA, quando previsto, e di ogni altro onere inerente il servizio prestato.

Qualunque modifica del corrispettivo del servizio di cui al presente articolo, anche quando discendente da provvedimenti ministeriali e/o regionali, dovrà essere oggetto di altro e diverso atto di convenzione, previamente autorizzato dalla Giunta municipale.

In considerazione delle indicazioni ricevute con circolari della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento, prot. n. 10024 del 09.02.2023 e prot. n. 22314 del 24.03.2023, la retta in argomento potrà essere *rideterminata* in misura superiore ad € 60,00, IVA inclusa, e *nell'importo massimo pro-die pro-capite di € 100,00* IVA inclusa, sempre *nel limite delle risorse disponibili del citato Fondo, unicamente in relazione ai costi effettivamente sostenuti e debitamente documentati dalle strutture di accoglienza*, riferiti alle effettive *prestazioni erogate.*

Qualora l'Ente contraente ritiene che ricorra tale caso per una propria struttura, dovrà produrre, di propria iniziativa, entro e non oltre cinque giorni dalla fine del mese per il quale ritiene dover chiedere la *rideterminazione* della retta, un'apposita analitica *rendicontazione* dei *costi sostenuti*, corredata da tutta la documentazione necessaria a consentire una compiuta istruttoria degli uffici preposti.

Non sarà possibile comprovare tali costi con dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Nel caso di *rendicontazione* carente nei suoi contenuti e/o nella documentazione di supporto, la richiesta di *rideterminazione* dell'importo della retta sarà esitata negativamente con la conseguente applicazione dell'importo di € 60,00, IVA inclusa, *pro-die pro-capite*, previsto dalla Circolare ministeriale prot. n. 16153 del 19.05.2022.

Art. 11 *bis*

Eventuale modifica del corrispettivo del servizio per le comunità alloggio per minori di 0-14 anni

Il presente articolo è applicabile, qualora se ne verifichino le condizioni previste, esclusivamente per le *comunità alloggio* di cui al D.P.R.S. del 29.06.1988 e al D.P.R.S. n. 158 del 04.06.1996, ospitanti MSNA di età 0-14 anni.

A condizione che la Prefettura di Agrigento rilasci apposito ed esplicito parere favorevole, in risposta alle richieste già formulate dall'Amministrazione comunale, l'importo del corrispettivo di cui al precedente art. 11, comma 2, potrà essere rideterminato sulla base dell'importo della retta – annualmente stabilita con provvedimenti regionali – prevista per l'ospitalità di minori, "diversamente" accolti rispetto ai MSNA, in

copia estratta dal sito web

comunità alloggio di cui al D.P.R.S. del 29.06.1988 e al D.P.R.S. n. 158 del 04.06.1996, senza la necessità che si pervenga alla stipula di una nuova e diversa convenzione.

Al verificarsi eventuale della condizione di cui al comma precedente, ossia in seguito al rilascio di parere prefettizio favorevole, il nuovo corrispettivo del servizio sarà determinato rapportando ad un importo *pro-die pro-capite*, comprensivo di IVA, se dovuta, l'importo della retta regionale – mensile e giornaliera – prevista per l'ospitalità di minori, non MSNA, nelle *comunità alloggio* di cui al comma precedente. In ogni caso, il nuovo importo del corrispettivo del servizio, IVA inclusa, non potrà complessivamente superare l'importo massimo *pro-die pro-capite* di € 100,00.

L'eventuale nuovo corrispettivo, determinato con la modalità di cui al comma precedente, sarà applicato esclusivamente per l'ospitalità di MSNA di età inferiore a 14 anni e con decorrenza dal primo giorno del trimestre successivo al ricevimento del pronunciamento prefettizio favorevole in atti comunali. Lo stesso corrispettivo sarà ricondotto all'importo di cui all'art. 11 della *convenzione*, dal primo giorno del trimestre successivo al giorno di compimento del quattordicesimo anno di età.

Anche nel caso di corrispettivo rideterminato, rimangono valide ed efficaci tutte le pattuizioni stabilite nella presente *convenzione*, comprese quelle indicate all'art. 10 e tutte le altre che precludono qualunque onere finanziario in capo al Comune

Art. 12

Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e ss.mm. e ii., l'Ente contraente assume incondizionatamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla stessa legge.

Ai sensi e per gli effetti di quanto prescritto ai commi 8 e 9-bis del predetto art. 3 della legge n. 136/2010, i comparenti concordano che il presente atto dovrà intendersi risolto di diritto, senza preavviso alcuno, nei confronti dell'Ente contraente, ove risulti che le transazioni inerenti la presente convenzione siano state eseguite senza avvalersi del conto corrente bancario dedicato e degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. In tal caso il Comune procede a darne contestuale informazione alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento.

Per il rispetto degli anzidetti obblighi di tracciabilità l'Ente contraente, con la sottoscrizione del presente atto, segnala ed attesta le coordinate bancarie del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva, nei quali transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione della presente scrittura privata, oltre alle generalità delle persone delegate ad operare sul/i predetto/i conto/i:

1. conto corrente n., presso con codice IBAN n.
2. conto corrente n., presso con codice IBAN n.
3. conto corrente n., presso con codice IBAN n.
4. persone delegate ad operare sui predetti conti:
 a) (indicare: cognome, nome, luogo e data di nascita, c.f., qualifica);
 b) (indicare: cognome, nome, luogo e data di nascita, c.f., qualifica);
 c) (indicare: cognome, nome, luogo e data di nascita, c.f., qualifica).

Qualora sopra non segnalati ed attestati gli estremi dei conti correnti dedicati, perché non ancora accesi, l'Ente contraente si impegna a comunicare al Comune di Aragona gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

In caso di cessazione o decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere o quietanzare, l'Ente contraente è obbligato a darne tempestiva notifica all'A.C..

In caso di cessione del corrispettivo, successiva alla stipula della presente convenzione, il relativo atto dovrà indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

Ai sensi e per gli effetti di quanto prescritto dall'art. 3, comma 5, della legge n. 136/2010, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione inerente il servizio prestato a favore dei MSNA, il *codice identificativo di gara* (CIG) attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori,

copia estratta dal sito web

servizi e forniture su richiesta del Comune, oltre agli estremi della determinazione dirigenziale di impegno di spesa.

Ai sensi degli artt. 3 e 6 della legge n. 136/2010, l'Ente contraente s'impegna, a pena di risoluzione della convenzione:

1. ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori e subcontraenti e fornitori della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi e alle forniture, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010;
2. a procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale con il subappaltatore o il subcontraente e fino ai fornitori, qualora venuto a conoscenza che gli stessi sono inadempienti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, informando il Comune di Aragona e la Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo di Agrigento.

Art. 13

Attività del Comune

Il Comune, ai fini dell'erogazione dei compensi inerenti il servizio di ospitalità ed assistenza fornito dall'Ente contraente che ospita MSNA su territorio di Aragona, provvede:

1. a monitorare e censire la presenza dei singoli MSNA in ogni singola struttura sita sul territorio comunale mediante l'inserimento dei dati nel SIM;
2. a verificare: le comunicazioni d'inserimento, trasferimento, allontanamento, di volta in volta ricevute; i registri delle presenze e i prospetti contabili forniti dall'Ente contraente; le risultanze del SIM;
3. a chiudere la contabilità delle presenze con cadenza trimestrale o altra scansione temporale eventualmente richiesta da nuovi atti ministeriali;
4. ad inoltrare la richiesta di contributo ministeriale finalizzato al pagamento delle rette *pro die pro capite* per il servizio prestato;
5. a corrispondere all'Ente contraente le somme che di volta in volta saranno stabilite ed erogate dal Ministero dell'Interno per ogni trimestre di servizio prestato o per ogni diverso periodo dallo stesso stabilito;
6. a procedere all'accertamento di entrata e all'impegno di spesa appena di volta in volta espletate le procedure di accreditamento in cassa delle somme da parte della Prefettura di Agrigento;
7. a generare i CIG nel rispetto delle *Linee guida* dettate dall'A.N.A.C. con determinazione n. 4 del 07.07.2011, aggiornata con le delibere n. 556 del 31.05.2017 e n. 371 del 27.07.2022;
8. a fornire all'Ente contraente comunicazioni inerenti le determinazioni di impegno della spesa e i CIG generati, per consentire l'emissioni della documentazione fiscale;
9. ad accettare, nel rispetto di quanto prescritto dal decreto 24 agosto 2020, n. 132, del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione, le fatture elettroniche inviate dall'Ente contraente che risultino coerenti con la natura e l'importo della spesa e riportino correttamente gli estremi del provvedimento di impegno della spesa e del CIG;
10. a verificare nel più breve tempo possibile, comunque nel rispetto dei termini regolamentari previsti, la regolarità contributiva dell'Ente destinatario del riversamento delle somme, attraverso l'acquisizione telematica del DURC, e l'eventuale esistenza di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dal Comune di Aragona nei confronti dello stesso Ente;
11. a riversare all'Ente contraente, mediante atto di liquidazione e mandato di pagamento, le risorse appositamente ricevute dal Comune, per il tramite della Prefettura di Agrigento, dal Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione presso il Ministero dell'Interno;
12. a provvedere alla rendicontazione finale della spesa.

Art. 14

Durata della convenzione

La decorrenza della presente convenzione si intende dalla data del, ovvero dalla data del primo inserimento di MSNA in ogni singola struttura, ed è valida sino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla sua sottoscrizione.

Copia estratta dal sito web

E' escluso il rinnovo tacito.

Qualora una delle strutture oggetto della presente convenzione decada dall'iscrizione all'albo di cui all'art. 26 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, o subisca la scadenza o revoca dell'autorizzazione al funzionamento, la validità della convenzione cessa, per quella struttura, il giorno stesso della decadenza dall'iscrizione o della scadenza o revoca dell'autorizzazione.

La presente convenzione è da ritenersi nulla qualora vengano apportate modifiche e/o riduzioni sul *Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati* da parte del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno, sostanzialmente incidenti sul contenuto della convenzione stessa.

Nel caso di recesso del Comune dalla presente convenzione o nel caso in cui la retta prevista per il servizio di accoglienza dei MSNA non venga più erogata dallo Stato (o dalla Regione in via sostitutiva), l'Ente contraente dovrà curare la dimissione degli ospiti ed assumere ogni onere, anche finanziario, fino alla completa dismissione della struttura, senza alcun onere di spesa a carico dell'A.C..

Art. 15

Recesso dalla convenzione e nullità

La vigilanza ed il controllo sui servizi oggetto della presente convenzione è esercitata in via ordinaria dal Comune di Aragona, che si riserva il diritto ad effettuare i dovuti accertamenti a mezzo dei propri uffici.

Eventuali inadempienze devono essere contestate per iscritto, con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse, usualmente non superiore a 15 giorni. Trascorso inutilmente il termine assegnato l'A.C. ha facoltà di sospendere l'efficacia della convenzione e la liquidazione dei compensi dovuti. La convenzione sarà comunque sospesa, dopo la contestazione da parte del Comune, cui non abbia fatto seguito la rimozione delle inadempienze, nei seguenti casi:

a) deficienze ed irregolarità nella conduzione del servizio che pregiudichino il raggiungimento delle finalità educativo-assistenziali del servizio medesimo;

b) mancato rispetto delle clausole della convenzione, secondo le regole della normale correttezza, anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

Art. 16

Clausola arbitrale

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del Comune, un rappresentante dell'Ente e da un presidente scelto dalle parti tra pubblici dipendenti in servizio o in quiescenza esperti del settore.

Art. 17

Validità della convenzione

Per l'Ente contraente la presente convenzione è valida sin dalla sua sottoscrizione mentre per l'A.C. la sua validità resta subordinata ad eventuale successiva approvazione con atto deliberativo da parte dell'organo tutorio, qualora prevista, o alla sua esecutività.

Art. 18

Adempimenti preliminari alla firma della convenzione

Rimane obbligo per l'Ente da convenzionare di produrre, prima della sottoscrizione della presente convenzione:

1. dichiarazioni sostitutive rese dal rappresentante legale, a norma del D.P.R. n. 445/2000, inerenti:
 a) la composizione degli organi sociali dell'Ente, completa dei dati anagrafici, indirizzo di residenza e codice fiscale di ogni singolo componente (organi con poteri di rappresentanza, direzione, amministrazione, vigilanza e controllo, ossia tutti i soggetti indicati al comma 3, dell'art. 94, del decreto legislativo 31 marzo 2023 , n. 36);
 b) l'individuazione del soggetto responsabile della struttura, completa dei dati anagrafici, indirizzo di residenza e codice fiscale;
 c) l'assenza di sanzioni amministrative dipendenti da reato a carico dell'Ente contraente (art. 32 D.P.R. n. 313/2002);

copia estratta dal sito web

d) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Titolo IV, Capo II, Parte V, del decreto legislativo 31 marzo 2023 , n. 36;

2. dichiarazioni sostitutive rese, a norma del D.P.R. n. 445/2000, da tutti i soggetti dell'Ente contraente titolari di poteri di rappresentanza, direzione, amministrazione, vigilanza e controllo (come indicati al comma 3, dell'art. 94, del decreto legislativo 31 marzo 2023 , n. 36), inerenti l'insussistenza di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice;
3. copia del decreto assessoriale di iscrizione all'albo regionale ex art. 26, L.R. n. 22/1986, della struttura oggetto di convenzione, per lo svolgimento di attività assistenziale a favore di MSNA o minori, ovvero decreto assessoriale di provvisoria autorizzazione al funzionamento, corso di validità;
4. l'elenco nominativo degli operatori utilizzati nella struttura oggetto di convenzione, con indicazione del titolo di studio e contratto di lavoro o convenzione.

Qualora la convenzione riguardi più strutture, la documentazione di cui al comma precedente dovrà essere distintamente prodotta per ogni singola struttura oggetto di convenzione.

Resta fermo che in Comune di Aragona, preliminarmente alla sottoscrizione della presente convenzione, oltre agli accertamenti previsti per la specifica tipologia di servizio, provvederà ad inoltrare la richiesta di informazioni di cui all'articolo 84, comma 3, del D.lgs. n. 159/2011, mediante consultazione della *banca dati nazionale unica della documentazione antimafia* di cui all'art. 96 del medesimo decreto, al fine di verificare l'insussistenza o meno di una delle ragioni di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, o di tentativi di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice.

Le parti, in virtù di quanto sopra, dichiarano di essere a conoscenza che l'A.C. potrà recedere dalla presente convenzione ove si dovesse in seguito verificare la condizione di cui all'art. 84, comma 3, del D.lgs. n. 159/2011.

Con la sottoscrizione della presente convenzione si da atto dell'avvenuta ottemperanza dei suddetti obblighi.

Art. 19
Protocollo di legalità *"Carlo Alberto Dalla Chiesa"*
(delibera di G.M. n. 78 del 09.06.2011)

Oltre ai casi in cui *ope legis* è previsto lo scioglimento della convenzione, il Comune di Aragona recederà, in qualsiasi tempo, dalla presente scrittura privata al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 84, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm. e ii.

Il Legale Rappresentante dell'Ente contraente si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Il Comune di Aragona prescrive il rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro da parte dell'Ente contraente, pena la risoluzione della convenzione.

L'Ente contraente si obbliga, a pena di decadenza della convenzione:

a) a segnalare espressamente all'A.C. qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione della convenzione da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alle prestazioni oggetto della convenzione;
b) a collaborare con le forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.);
c) a fare rispettare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta derivanti dal vigente *Codice etico e di comportamento* dei dipendenti del Comune di Aragona, dichiarando di essere pienamente consapevole che, in caso di violazione di tali obblighi da parte dei predetti soggetti, incorrerà nella risoluzione della presente convenzione.

copia estratta dal sito web

Art. 20

Attestazione ex art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l'Ente contraente, sottoscrivendo la presente convenzione, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Aragona che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 21

Trattamento dei dati personali

I dati contenuti in questa convenzione sono protetti nel rispetto del *"Regolamento generale sulla protezione dei dati"* - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nel rispetto dei principi di *"liceità, correttezza e trasparenza"* di cui all'art. 5 del medesimo *Regolamento.*

Art. 22

Registrazione convenzione

Tutte le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente gestore/contraente, se dovute.

Art. 23

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle specifiche norme di legge disciplinanti la materia e alle norme del Codice Civile

Art. 24

Foro competente

In caso di controversie giudiziali il Foro competente è quello di Agrigento.

Previa lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde in tutto alla loro volontà e sottoscrivono come espresso:

Per l'Ente Contraente Il Legale Rappresentante	Per il Comune di Aragona Il Responsabile del 5° Settore

A mente degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 2 (Dichiarazioni introduttive), 3 (Obblighi generali dell'Ente contraente), 5 (Dimissioni e trasferimenti dei neo-maggiorenni), 8 (Personale), 9 (Volontariato), 10 (Pagamenti), 11 (Corrispettivo del servizio), 11 *bis* (Eventuale modifica del corrispettivo del servizio per le comunità alloggio per minori di 0-14 anni), 14 (Durata della convenzione), 15 (Recesso dalla convenzione e nullità), 19 (Protocollo di legalità "*Carlo Alberto Dalla Chiesa*"), della presente convenzione.

Per l'Ente Contraente Il Legale Rappresentante	Per il Comune di Aragona Il Responsabile del 5° Settore

Copia estratta dal sito web

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Giuseppe Pendolino

L'ASSESSORE ANZIANO
Francesco Virone

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giuseppe Vinciguerra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell'art.12 della L.R. n.5/2011 è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ (Reg. Pub. N. _____)

Lì, _____

IL MESSO COMUNALE ***IL SEGRETARIO GENERALE***

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l'art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

☑ *E' stata dichiarata immediatamente esecutiva.*

☐ *È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione.*

Lì, 22/05/2025 ***IL SEGRETARIO GENERALE***

Copia conforme all'originale, in carta libera, a uso amministrativo.

Aragona, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

copia estratta dal sito web